

ITALIA

- PROVVEDIMENTI SULLA CIRCOLAZIONE ECOPASS
- DIVIETO DI SORPASSO IN TERZA CORSIA AI CAMPER SUPERIORI AI 7 METRI
- NORMATIVE SULLA CIRCOLAZIONE DEI CAMPER

PROVVEDIMENTI SULLA CIRCOLAZIONE

Milano e l'Ecopass

18.06.2009 (aggiornamento)

Gli automobilisti devono pagare un pedaggio quando, dal lunedì al venerdì, dalle 7:30 alle 19:30, vogliono circolare nel centro città di Milano. Il pedaggio costa da 2 a 10 EUR a seconda del livello di inquinamento del veicolo. Le auto elettriche e quelle poco inquinanti ne sono soggette a questa misura. L'Ecopass può essere acquistato in tutte le edicole, nelle tabaccherie e agli sportelli di Banca Intesa e San Paolo. E' prevista l'installazione, nel centro storico, di 43 apparecchi di controllo e d'accesso. I contravventori rischiano una multa da 70 a 275 EUR.

I veicoli di paesi esteri - di cui la Svizzera - nei quali non è in vigore il sistema di classificazione della categoria Euro, come definito dalle direttive UE, sono pure soggetti all'Ecopass, secondo la tabella di equiparazione redatta dal comune di Milano, che potrà subire prossimamente delle modifiche.

Ecopass Milano	www.comune.milano.it/ecopass
Tabella comparativa	www.comune.milano.it/svizzera

Lombardia e Alto Adige

In diversi nuclei lombardi non è permessa la circolazione di veicoli da metà ottobre a metà aprile durante i giorni feriali dalle 7:30 alle 19:30.

In diversi comuni dell'Alto Adige, non è permessa la circolazione di auto da inizio novembre a fine marzo durante i giorni feriali dal la 7:00 alle 10:00 e dalle 16:00 alle 19:00. In compenso, la vignetta secondo la classificazione delle norme anti-inquinamento è obbligatoria tutto l'anno. Auto immatricolate all'estero non sottostanno all'obbligo della vignetta. Il divieto di circolazione vale invece per tutte le auto.

Lombardia: Divieti di circolazione	www.regione.lombardia.it/aria
Alto Adige: Divieti di circolazione	www.provinz.bz.it/ariapulita
Alto Adige: Bollino ecologico	www.provinz.bz.it/bollini

Altre restrizioni in Italia

Numerosi altri comuni e città hanno adottato gli stessi provvedimenti sulla circolazione. Le informazioni non sono centralizzate: non è possibile dunque avere una visione globale della situazione. Vogliate rivolgervi direttamente ai comuni in questione per ottenere informazioni dettagliate (siti web uffici del turismo). Ecco i link delle principali città:

Bologna	urp.comune.bologna.it/mobilita
---------	--

Bolzano	www.comune.bolzano.it
Firenze	www.comune.fi.it/muoversi
Milano	www.comune.milano.it/ecopass
Roma	www.atac.roma.it

DIVIETO DI SORPASSO IN TERZA CORSIA AI CAMPER SUPERIORI AI 7 METRI

Il Nuovo Codice della Strada, al comma nove dell'art. 176, prevede che sulle autostrade con carreggiate a tre o più corsie di marcia, i veicoli ed i complessi veicolari (composti da motrice più rimorchio) di lunghezza superiore ai 7 metri possano circolare **esclusivamente** sulla prima e sulla seconda corsia di destra.

Chiunque violi la disposizione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74,00 ad euro 296,00.

La norma di cui si parla è inserita tra le "Norme di Comportamento" dettate dal codice della strada il cui scopo è quello di salvaguardare la sicurezza stradale e l'incolumità degli utenti della strada.

Trattandosi di una specifica norma di comportamento, la sua violazione esporrà il trasgressore al rischio di vedersi attribuita una responsabilità in caso di sinistro, con risvolti anche penali qualora siano derivate lesioni a terze persone.

ATTENZIONE AL PORTABICI, PROLUNGA LA LUNGHEZZA DEL CAMPER!!!

NORMATIVE SULLA CIRCOLAZIONE DEI CAMPER

Camper e disabili

tratto dal sito www.camperistidisabili.net

In attesa che qualche governo possa riconoscere l'agevolazione al 4% dell'IVA dopo le diverse iniziative promosse dal Camper Club La Granda di Cuneo, da tempo sensibile ed attento alle esigenze dei camperisti disabili e a quelli potenziali, la situazione rimane la seguente.

Ai soggetti portatori di handicap viene riconosciuta una detrazione dall'imposta sui redditi per l'acquisto di veicoli da locomozione, quindi autocaravan comprese: si può detrarre fino a un massimo di 18.000,00 euro (quindi solo una parte del valore di un camper), diviso in parti uguali per 4 anni. Nell'arco di questi 4 anni è possibile acquistare e detrarre un solo veicolo, il quale se con motore diesel deve essere di cilindrata non superiore ai 2800 cc. Il veicolo, ovviamente, deve essere adattato per il trasporto del disabile, con indicazione delle modifiche risultanti sul libretto di circolazione. La detrazione è usufruibile dalla persona disabile riconosciuta dall'apposita commissione ASL, ai sensi della legge 104/92. Se il disabile risulta a carico della famiglia, questa può usufruire delle detrazioni.

I posti viaggio sul camper

si deduce dagli articoli 169 e 172 comma 1, 4, 5

sui veicoli di categoria M1 (compresi camper) sui sedili anteriori non sono ammessi passeggeri, oltre al conducente, in numero superiore a quelli previsti dal libretto di circolazione. Su quelli posteriori è invece consentito trasportare 2 bambini inferiori ai 12 anni e sotto i 1,50 m di altezza in eccedenza ai posti omologati, ma trattenuti da cinture. Se i bambini sono sotto i 3 anni

non necessitano di cinture purchè siano accompagnati da persona oltre i 16 anni.

Blocco dei veicoli inquinanti: esenzione dell' autocaravan in Piemonte

Tratto dallo stralcio del piano per la mobilità della Regione Piemonte

[...]I veicoli per il trasporto di soggetti disabili sono esclusi dall'applicazione delle misure di cui ai punti 2.1.2 e 2.1.3.

I veicoli iscritti nei registri delle auto storiche sono esclusi dall'applicazione delle misure di cui al punto 2.1.2.

I veicoli alimentati a gpl e metano (anche bifuel) con omologazioni precedenti all'EURO 1 sono esclusi dall'applicazione delle limitazioni di cui ai punti 2.1.2 e 2.1.3.

Sono, altresì, esclusi dal presente stralcio di piano i veicoli oltre 3,5 ton, le macchine agricole, le macchine operatrici e gli autocaravan.

Per maggiori informazioni sull'esenzione dei camper ai blocchi del traffico: Camperclub La Granda

Diritti e doveri del camperista

1. Diritto di sosta:

Le autocaravan sono degli autoveicoli e sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli. Il Codice della Strada statuisce che la sosta delle autocaravan non costituisce campeggio, attendamento o simili quando ricorrono le seguenti condizioni:

non si deve trattare di zona per la quale è previsto il divieto di sosta per i veicoli in genere (vedi punto 2);

l'autoveicolo non deve poggiare sul suolo salvo che con le ruote;

non deve emettere deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico;

non deve occupare comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo. (art. 185 Codice della Strada).

Da ciò deriva che, qualora vengano rispettate le summenzionate condizioni, è lecito pernottare all'interno dell'autocaravan in sosta.

2. Divieti di sosta e parcheggi pubblici e privati con sbarre orizzontali:

Il divieto di sosta per soli autocaravan può essere previsto dalle amministrazioni locali solo qualora il provvedimento escluda dalla sosta anche tutti gli altri veicoli con analoghe caratteristiche dimensionali e di massa e solo se legittimato da oggettive situazioni d'intransitabilità.

Lo stesso vale per i parcheggi pubblici e per le aree private aperte all'uso pubblico, dotati di sbarra orizzontale che impedisce l'accesso a veicoli con altezza superiore a m 2.00. Le sbarre sono legittime solo qualora all'interno dell'area ci sia un effettivo impedimento strumentale per la sosta di veicoli di tali dimensioni e mai quando rendano inopinatamente impossibile il diritto di circolazione o di sosta dei summenzionati mezzi.

3. Diritto di campeggio

Si ha campeggio, attendamento o simili, ogni qualvolta non si rientri nelle condizioni di sosta previste al punto 1. Ciò significa, ad esempio, che l'aver appoggiato uno scalino per terra, che permetta un più agevole accesso all'autocaravan, integra già un'ipotesi di campeggio e non di sosta. Considerato che campeggiare esula dalla semplice circolazione dei veicoli, è prevista per gli enti territoriali, proprietari delle strade, la facoltà di limitare tale possibilità ad aree attrezzate adeguatamente allo scopo.

Ed infatti all'entrata di molti Comuni viene segnalato, con apposito cartello previsto dal Codice della Strada, il divieto di camping sul territorio dello stesso (ma non divieto di sosta come sopra precisato!). È del resto compito del conducente dell'autocaravan di informarsi preventivamente sull'esistenza e sulla dislocazione dei camping lungo la tratta prescelta.

Stesso discorso vale anche per quanto riguarda gli impianti igienico-sanitari per lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride raccolte negli impianti interni delle autocaravan. A tal fine sarà a disposizione del nostro centro una guida ai presidi ecologici in Italia, nei quali è possibile scaricare ecologicamente le acque reflue dei veicoli, messa a disposizione dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti.

Una guida ai camping è invece rinvenibile nelle maggiori librerie del Paese.

4. Vademecum in caso di multa:

Il Codice della Strada prevede che contro l'irrogazione di una multa si possa ricorrere al Prefetto del luogo della commessa violazione e ciò entro 60 giorni dal momento in cui l'infrazione viene personalmente contestata da un agente delle Forze Pubbliche oppure entro 60 giorni dalla notificazione del verbale di rilevamento dell'infrazione (è disponibile presso il nostro Centro un modulo per la redazione del ricorso!). In alternativa, ma nel termine di 30 giorni, è possibile adire direttamente l'Autorità Giudiziaria. Il ricorso va presentato su carta uso bollo nella cancelleria dell'autorità competente ed il ricorrente potrà stare in giudizio anche senza il patrocinio di un difensore.

Nel caso in cui venga proposto ricorso al prefetto, questi potrà dichiarare fondata o meno la rilevazione dell'infrazione. Nel primo caso emetterà un'ordinanza-ingiunzione che obbliga al pagamento della multa oppure un'ordinanza di archiviazione che chiude il caso. Contro l'ordinanza-ingiunzione e contro la cartella esattoriale si può sempre comunque ricorrere all'Autorità Giudiziaria.!

Tratto dal sito: www.nordaffari.com